DECRETO PRESIDENZIALE

n. 68/2026 del 4 settembre 2026

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

E DEI BENEFICI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

A.A. 2026/2027

IL PRESIDENTE

VISTO lo Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, emanato con il D.R. n. 288 del 25 novembre 2013 su conforme parere del M.I.U.R., pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale n. 293 del 14 dicembre 2013;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;

VISTI gli articoli 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana, che dettano norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore;

VISTI il D.M. n. 509/1999, il D.M. n. 270/2004 e ss.mm.ii., il D.lgs. n. 68/2012, il D.M. n. 1320/2021, la Circolare Ministeriale n. 13676/2022, la legge 12 aprile 2022, n. 33, il D.M. n. 930 del 29 luglio 2022, nonché il D.D. n. 175 e il D.D. n. 176 del 10 febbraio 2026 e il D.M. n. 176 del 24 febbraio 2026;

VISTA la L.R. n. 9/2007, e in particolare l'art. 11, con la quale è stata disposta la soppressione dell'A.R.D.I.S. (Agenzia regionale per il diritto allo studio) di Reggio Calabria e sono state trasferite alla "Università territorialmente competente" le funzioni relative alla tutela del diritto allo studio;

IN CONFORMITÀ alle disposizioni contenute nella L.R. n. 34/2001, come modificata, da ultimo, dalla L.R. 1° aprile 2026, n. 10, nella L.R. n. 9/2007, nella L.R. n. 15/2008, nella L.R. n. 8/2010, nel D.P.C.M. 9 aprile 2001 e nel D.lgs. n. 68/2012, nei limiti in cui le disposizioni del D.P.C.M. 9 aprile 2001 continuano a trovare applicazione ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.lgs. n. 68/2012;

VISTA ALTRESÌ la Convenzione tra la Regione Calabria e l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, Rep. n. 3589/2025, relativa agli anni accademici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027;

Rilevato che l'art. 17 della L.R. n. 34/2001 disciplina il bando annuale e, nel testo vigente dopo la L.R. 1° aprile 2026, n. 10, scandisce il ciclo di programmazione, trasferimento, erogazione e rendicontazione delle risorse destinate alle borse di studio, prevedendo, tra l'altro, il trasferimento regionale del 70 per cento entro il 15 settembre, l'erogazione delle risorse disponibili entro il 31 ottobre e la comunicazione della spesa effettiva entro il 15 novembre;

Considerato che si rende necessario coordinare la procedura per l'A.A. 2026/2027 con il rinnovato calendario regionale, con il calendario delle immatricolazioni e delle iscrizioni dell'Ateneo e con le ulteriori misure di sostegno agli studenti attivate per il medesimo anno accademico, assicurando agli studenti un quadro certo e tempestivo delle relative scadenze;

Ritenuto necessario razionalizzare e, per quanto possibile, allineare le scadenze delle procedure di sostegno agli studenti, consentendo all'Ufficio DSU di svolgere le verifiche, formare le graduatorie e procedere all'utilizzo delle risorse nei tempi richiesti dalla disciplina regionale per le fonti ad essa soggette, ferma restando per le altre fonti l'applicazione delle rispettive condizioni e tempistiche di finanziamento;

Visto l'art. 11, comma 3, lett. d), dello Statuto di Ateneo, ai sensi del quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione adotta, sotto la propria responsabilità, per motivate ragioni di urgenza, atti di competenza del Consiglio di Amministrazione, richiedendone immediatamente la ratifica in una seduta di quest'ultimo da fissare entro dieci giorni;

Riconosciuta la sussistenza di motivate ragioni di urgenza, in considerazione dell'attuale fase di avvio dell'A.A. 2026/2027, delle ravvicinate scansioni del ciclo regionale di finanziamento e dell'esigenza di assicurare la tempestiva apertura della procedura e la massima chiarezza delle scadenze per gli studenti;

DECRETA

Titolo I – Principi Generali

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI, RISORSE E DEFINIZIONI

1. Per l'anno accademico 2026-2027, è emanato il Bando di concorso per l'accesso ai benefici per il diritto allo studio, in conformità al D.P.C.M. 9 aprile 2001, per quanto ancora applicabile, al D.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, alla L.R. Calabria n. 34/2001 e ss.mm.ii., nonché alla normativa statale, regionale e dell'Unione europea vigente in materia.

2. I benefici di cui al presente Bando sono assicurati nei limiti delle risorse finanziarie formalmente assegnate, disponibili e utilizzabili, di seguito specificate:
   a) entrate derivanti dal gettito della Tassa Regionale per il diritto allo studio (al netto dei rimborsi);
   b) risorse regionali destinate al diritto allo studio ai sensi della L.R. n. 34/2001 e ss.mm.ii.;
   c) Fondo Integrativo Statale assegnato annualmente alla Regione Calabria e successivamente da questa ripartito tra gli Atenei calabresi;
   d) eventuali risorse aggiuntive derivanti da programmi nazionali e/o dell'Unione europea, ove formalmente assegnate e destinate alle borse di studio relative all'A.A. 2026/2027, nel rispetto delle condizioni e dei vincoli propri della relativa fonte;
   e) eventuali ulteriori risorse regionali o di Ateneo destinate al diritto allo studio nel corso dell'anno accademico.

3. Il valore minimo delle borse di studio è determinato dal D.M. n. 1320/2021 ed è aggiornato, per l'anno accademico 2026/2027, dal Decreto Direttoriale n. 175 del 10 febbraio 2026.

4. I limiti massimi dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l'A.A. 2026/2027 sono aggiornati dal Decreto Direttoriale n. 176 del 10 febbraio 2026.

5. Ai fini del presente bando si intendono per:

   a) **Università**: l'Università per Stranieri "Dante Alighieri";

   b) **studente**: la persona che si iscrive a uno dei corsi di studio di cui alla lettera c);

   c) **corsi di studio**: i corsi di laurea e i corsi di laurea magistrale attivi per l'A.A. 2026/2027 nonché, limitatamente agli studenti già iscritti, i corsi ad esaurimento nei quali sia consentita la prosecuzione della carriera, purché ricompresi nella presente procedura;

   d) **requisiti:** l'insieme dei requisiti economici, patrimoniali, di iscrizione, di carriera e di merito previsti dalla normativa vigente e dal presente Bando per l'accesso ai benefici;

   e) **credito formativo universitario** (**CFU**): la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;

   f) **beneficiario:** lo studente idoneo cui la borsa di studio è attribuita in relazione alla posizione in graduatoria e alle risorse finanziarie disponibili;

g) **idoneo:** lo studente che, a seguito delle verifiche e dei controlli effettuati, risulta in possesso di tutti i requisiti economici, di carriera e di merito previsti dal presente Bando;

h) **idoneo non beneficiario:** lo studente idoneo cui la borsa non è ancora attribuita per insufficienza delle risorse finanziarie disponibili;

i) **studenti disabili:** gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%;

j) **studenti in sede:** gli studenti residenti nel comune di Reggio Calabria;

k) **studenti pendolari:** gli studenti residenti in luogo che consenta il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi;

l) **studenti fuori sede:** gli studenti residenti in un comune diverso da Reggio Calabria e distante non meno di 50 km dalla sede del corso frequentato che, per tale motivo, prendono alloggio a titolo oneroso nei pressi dell'Ateneo per un periodo non inferiore a dieci mesi. La condizione di alloggio a titolo oneroso deve essere comprovata mediante contratto di locazione regolarmente registrato o altra idonea documentazione fiscalmente valida riferita al periodo richiesto; in difetto, lo studente è considerato pendolare.

m) **studenti dei corsi on-line:** gli studenti iscritti ad un corso erogato esclusivamente in modalità a distanza.

ART. 2 - INTERVENTI E DESTINATARI

1. Gli studenti in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente Bando sono inseriti nella graduatoria degli idonei. Le borse di studio sono attribuite agli idonei secondo l'ordine della graduatoria e nei limiti delle risorse formalmente assegnate e utilizzabili. L'eventuale sopravvenienza di ulteriori risorse consente successivi scorrimenti della medesima graduatoria. La concreta liquidazione resta in ogni caso subordinata alla disponibilità e all'utilizzabilità delle somme della specifica fonte di finanziamento e avviene secondo le tempistiche ad essa applicabili.

2. Possono accedere ai benefici di cui al presente Bando, se in possesso dei requisiti di eleggibilità, gli studenti iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale di cui all'art. 1, comma 5, lettera c), italiani, cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea e cittadini di Paesi terzi ammessi secondo la normativa vigente.

3. Ai sensi della legge 12 aprile 2022, n. 33 e dell'art. 7 del D.M. n. 930 del 29 luglio 2022, lo studente iscritto contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi. Lo studente già iscritto a un corso di studio in un anno successivo al primo non può individuare quale riferimento ai fini dei benefici DSU la seconda iscrizione. L'eventuale maggiorazione prevista per la contemporanea iscrizione è riconosciuta alle condizioni e con il mantenimento dei requisiti di merito stabiliti dalla normativa vigente per entrambi i corsi.

Titolo II – Requisiti economici

ART. 3 - DOCUMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEL REDDITO, DEL PATRIMONIO FAMILIARE E DATE DI PRESENTAZIONE (ISEE E ISPE)

1. La condizione economica del nucleo familiare degli studenti, ai fini della partecipazione al concorso, è attestata dall'ISEE in corso di validità per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario e dall'ISPE [Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente], determinato dal rapporto tra ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale indicato nell'ISEE) e VSE (valore della scala di equivalenza indicato nell'ISEE).

2. L'ISEE e l'ISPE presi in considerazione sono quelli validi ai fini dell'immatricolazione/ iscrizione e dell'accesso ai benefici per l'Anno Accademico 2026/2027.

3. Ai sensi del Decreto Direttoriale n. 176 del 10 febbraio 2026, per l'anno accademico 2026/2027 i limiti massimi sono pari a euro 28.339,88 per l'ISEE e a euro 61.608,48 per l'ISPE.

4. Il nucleo familiare convenzionale degli studenti è definito ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm.ii.

5. Gli studenti si considerano indipendenti se:

   a) sono residenti fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della DSU, in alloggio non di proprietà di un membro del nucleo originario.

   b) dispongono di un'adeguata capacità di reddito, costituita da redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati da almeno due anni, non inferiori a euro

9.000,00 annui con riferimento a un nucleo familiare di una sola persona. In caso di matrimonio o convivenza di fatto, la soglia per l'adeguatezza del reddito si determina considerando anche i redditi del coniuge o convivente di fatto.

c) Nel caso in cui si rispettino ambedue i requisiti, gli studenti sono considerati autonomi e costituiscono nucleo familiare a sé stante.

d) In caso non si verifichino le condizioni sopra indicate si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.

6. Gli studenti il cui nucleo familiare risiede all'estero e/o per i quali redditi o patrimoni rilevanti ai fini della valutazione economica sono prodotti o detenuti all'estero devono produrre la documentazione necessaria alla determinazione dell'ISEE parificato, secondo la normativa vigente e le modalità indicate dall'Ateneo. Per gli studenti provenienti dai Paesi particolarmente poveri individuati, per l'A.A. 2026/2027, dal D.M. n. 176 del 24 febbraio 2026, si applica il regime documentale previsto dall'art. 13, comma 5, del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e dalle disposizioni attuative vigenti.

ART. 4 - REQUISITI ECONOMICI, DI CARRIERA E DI MERITO

1. Per l'ammissione al concorso si tiene conto dei requisiti economici, di carriera e di merito.

2. L'importo minimo delle borse di studio, aggiornato dal Decreto Direttoriale n. 175 del 10 febbraio 2026 per l'anno accademico 2026/2027, è il seguente:

a) Per gli studenti in sede: euro 2.890,16;

b) Per gli studenti pendolari: euro 4.190,71;

c) Per gli studenti fuori sede: euro 7.171,11.

Per gli studenti fuori sede, l'importo ministeriale sopra indicato deve intendersi comprensivo della maggiorazione prevista dall'art. 17, comma 4, della L.R. n. 34/2001, secondo l'indirizzo interpretativo espresso dalla Regione Calabria con nota prot. n. 268785 del 14 giugno 2023; non si applica pertanto un'ulteriore maggiorazione del 50%.

Ai sensi del D.M. n. 1320/2021 e della Circolare Ministeriale n. 13676/2022, in relazione al livello ISEE il valore delle borse di studio è così determinato:

Valore ISEE	**Studente fuori sede e studente indipendente.** Importo base **€ 7.171,11**	**Studente pendolare.** Importo base **€ 4.190,71**	**Studente in sede.** Importo base **€ 2.890,16**
Inferiore o uguale al 50% del limite massimo di riferimento ≤ € 14.169,94	Importo base incrementato del 15% **€ 8.246,78**	Importo base incrementato del 15% **€ 4.819,32**	Importo base incrementato del 15% **€ 3.323,68**
Superiore al 50% e fino ai 2/3 del limite massimo di riferimento > € 14.169,94 e ≤ €	Importo base **€ 7.171,11**	Importo base **€ 4.190,71**	Importo base **€ 2.890,16**
Superiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento > € 18.893,25 e ≤ € 28.339,88	Importo base gradualmente ridotto sino al 50% Massimo € 7.171,11 Minimo € 3.585,56	Importo base gradualmente ridotto sino al 50% Massimo € 4.190,71 Minimo € 2.095,36	Importo base gradualmente ridotto sino al 50% Massimo € 2.890,16 Minimo € 1.445,08

3. Per gli studenti immatricolati al primo anno, il requisito di carriera è rappresentato dalla concomitanza delle seguenti condizioni:

   a) l'essere immatricolato ad un Corso di Studio;

   b) l'essere iscritto a tempo pieno.

4. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, costituiscono requisiti di carriera l'iscrizione a tempo pieno e il rispetto del periodo di concessione del beneficio previsto dalla disciplina nazionale: per i corsi di laurea la durata legale del corso più un semestre, pari complessivamente a sette semestri, e per i corsi di laurea magistrale biennale la durata legale più un semestre, pari complessivamente a cinque semestri, a decorrere dalla prima immatricolazione. Per l'ulteriore semestre successivo alla durata legale l'importo della borsa è pari al 50% di quello ordinariamente spettante, ferme le maggiorazioni eventualmente applicabili. L'iscrizione a tempo parziale non dà accesso ai benefici di cui al presente Bando.

5. I benefici non possono comunque essere concessi o confermati nei confronti di coloro che siano già in possesso di un titolo universitario, avente valore legale, e si iscrivano per conseguire un ulteriore titolo dello stesso livello o di livello inferiore.

6. Le maggiorazioni previste dal D.M. n. 1320/2021 si applicano nei casi e alle condizioni stabiliti dalla normativa vigente: a) incremento del 15% per gli studenti con ISEE inferiore o uguale alla metà del limite massimo di riferimento (art. 3, comma 3); b) incremento fino a un massimo del 40% per gli studenti con disabilità, in funzione della condizione accertata e secondo quanto previsto dall'art. 9 del presente Bando (art. 3, comma 4); c) incremento del 20% per gli studenti contemporaneamente iscritti a più corsi di studio, purché ricorrano e siano mantenuti i requisiti di merito previsti dalla normativa per l'intera durata di entrambi i corsi (art. 6, comma 3).

7. Il requisito di merito è determinato ai sensi dell'art. 6 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, tuttora applicabile ai sensi dell'art. 8, comma 5, del D.lgs. n. 68/2012, fermo restando il possesso dei requisiti economici e di iscrizione previsti dal presente Bando.

   Per gli studenti immatricolati al primo anno, l'assegnazione iniziale della borsa avviene sulla base dei requisiti economici e di iscrizione e dà titolo all'erogazione iniziale complessiva del 50% dell'importo spettante, secondo la scansione prevista dall'art. 8, comma 3 (20% + 30% per i corsi di laurea; 50% per i corsi di laurea magistrale). Il diritto al restante 50%, e quindi all'intero importo, è confermato con il conseguimento di almeno 20 CFU entro il 10 agosto 2027. Se i 20 CFU sono conseguiti dopo tale data ma entro il 30 novembre 2027, resta acquisito il 50% inizialmente erogato. Il mancato conseguimento di almeno 20 CFU entro il 30 novembre 2027 comporta la revoca del beneficio e il recupero delle somme erogate, salvo quanto previsto dall'art. 9 per gli studenti con disabilità.

Corso / requisito	**1° anno (verifica ex post)**	**2° anno**	**3° anno**	**Ulteriore semestre**
Laurea triennale	20 CFU entro 10/08/2027 (entro 30/11/2027: resta il 50%)	Requisito ordinario: 25 CFU entro 10/08/2026 Transitorio UNIDA*: 15 CFU entro 30/09/2026	Requisito ordinario: 80 CFU entro 10/08/2026 Transitorio UNIDA*: 35 CFU entro 30/09/2026	Requisito ordinario: 135 CFU entro 10/08/2026 Transitorio UNIDA*: 60 CFU entro 30/09/2026
Laurea magistrale	20 CFU entro 10/08/2027 (entro 30/11/2027: resta il 50%)	Requisito ordinario: 30 CFU entro 10/08/2026 Transitorio UNIDA*: 20 CFU entro 30/09/2026	—	Requisito ordinario: 80 CFU entro 10/08/2026 Transitorio UNIDA*: 45 CFU entro 30/09/2026

* Per il solo A.A. 2026/2027, gli studenti già iscritti presso UNIDA nell'A.A. 2025/2026 che accedono a un anno successivo al primo e non possiedono al 10 agosto 2026 il corrispondente requisito ordinario di cui al presente comma possono essere ammessi in via transitoria se, entro il 30 settembre 2026, raggiungono le soglie indicate in tabella (15/35/60 CFU per i corsi di laurea; 20/45 CFU per i corsi di laurea magistrale). I candidati che possiedono il requisito ordinario al 10 agosto 2026 sono qualificati come "idonei ordinari"; gli altri, ammessi per effetto della salvaguardia, come "idonei aggiuntivi transitori". L'Ufficio DSU tiene separata evidenza delle due categorie ai fini dell'imputazione delle risorse e della rendicontazione. Dal Bando A.A. 2027/2028, salvo modifiche normative o regolamentari, agli studenti iscritti ad anni successivi al primo si applicheranno esclusivamente i predetti requisiti ordinari, da possedere entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

8. Ai fini del computo del merito sono considerati i CFU previsti dal piano di studi del corso per il quale il beneficio è richiesto e conseguiti entro le date indicate al comma 7. I CFU maturati durante programmi di mobilità internazionale sono computati con riferimento alla data di effettivo conseguimento, anche se la relativa convalida amministrativa interviene successivamente.

9. Non sono computati ai fini del requisito di merito:
   a) i CFU relativi ad attività formative extracurriculari o comunque eccedenti il piano di studi ordinario;
   b) i CFU convalidati o riconosciuti in conseguenza di precedenti o diverse carriere universitarie, anche se riconosciuti nella carriera per la quale il beneficio è richiesto.

10. Per gli studenti trasferiti da altro Ateneo, l'Ufficio DSU computa esclusivamente i CFU conseguiti nell'ambito della medesima carriera oggetto di trasferimento. Restano in ogni caso esclusi, ai fini sia del requisito di merito sia del punteggio di graduatoria, i CFU convalidati o riconosciuti derivanti da precedenti o diverse carriere universitarie.

ART. 5 - BONUS

1. Per il raggiungimento del numero minimo di crediti di cui all'articolo 4, l'Ufficio DSU, ove necessario, può attribuire agli studenti iscritti agli anni successivi al primo un "bonus", la cui misura complessiva è determinata in funzione dell'anno accademico di primo utilizzo. Il bonus è utilizzabile soltanto nella misura necessaria al raggiungimento del requisito minimo di CFU; l'eventuale quota residua resta disponibile negli anni successivi. Il bonus non costituisce CFU di carriera e non può essere utilizzato per incrementare il punteggio di merito o migliorare la posizione in graduatoria. La misura complessiva è determinata secondo le seguenti modalità:
   a) 5 crediti se il bonus è utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici relativi al secondo anno accademico;
   b) 12 crediti se il bonus è utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici relativi al terzo anno accademico;
   c) 15 crediti se il bonus è utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici relativi agli anni accademici successivi al terzo.

2. La misura complessiva del bonus è determinata una sola volta, con riferimento all'anno accademico del primo utilizzo. L'eventuale quota residua non utilizzata può essere impiegata negli anni successivi, senza maturazione di una nuova dotazione di bonus.

3. Gli studenti che abbiano concluso il corso di laurea triennale possono utilizzare il bonus maturato e non fruito durante il corso medesimo, per il conseguimento dei requisiti di merito relativamente al corso magistrale.

4. La quota bonus già utilizzata per l'accesso alla graduatoria della borsa di studio nell'anno accademico precedente non potrà essere sommata ai CFU conseguiti negli anni accademici successivi. I crediti di bonus non sono cumulabili con quelli effettivamente conseguiti ai fini di una collocazione più alta in graduatoria.

5. All'atto della domanda gli studenti provenienti da altri Atenei italiani che si iscrivono ai Corsi di studio dell'Università devono autocertificare, mediante l'apposito modulo reso disponibile dall'Ufficio DSU, di non aver mai utilizzato il bonus durante la precedente carriera o di averne utilizzato soltanto una quota; l'eventuale quota residua è determinata nel rispetto dei limiti previsti dal presente Bando.

Titolo III – Richiesta, scadenze e graduatorie

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA E SCADENZA

1. La domanda di partecipazione al Bando per il Diritto allo Studio Universitario A.A. 2026/2027 deve essere presentata mediante l'apposito modulo on-line, reperibile al seguente link https://forms.gle/39K1oQvow339psC66. L'eventuale selezione dell'opzione relativa alla partecipazione al Bando nell'ambito della procedura di immatricolazione/ iscrizione ha funzione esclusivamente ricognitiva e non sostituisce né condiziona la presentazione della domanda mediante il modulo on-line. Le istruzioni operative e il collegamento al modulo saranno pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo nelle sezioni "Borse di studio" e "Avvisi studenti".

2. Per quanto disposto dall'art. 27 della L.R. n. 34/2001, dall'art. 12 della L.R. n. 18/2004, dall'art. 31 della L.R. n. 8/2010 e dall'art. 18, comma 8, del D.lgs. n. 68/2012, tutti gli studenti, all'atto dell'iscrizione presso l'Università, sono tenuti al pagamento della Tassa Regionale per il diritto allo studio universitario, fatti salvi i casi di esenzione e di rimborso previsti dalla normativa vigente.

3. La domanda è valida esclusivamente se presentata mediante il modulo on-line di cui al comma 1. L'eventuale selezione dell'opzione nella procedura di immatricolazione/ iscrizione non costituisce domanda di partecipazione. Non è accettata documentazione trasmessa con mezzi diversi da quelli previsti dal presente Bando.

4. La domanda di partecipazione al presente Bando deve essere presentata esclusivamente mediante il modulo on-line di cui al comma 1 entro e non oltre le ore 23:59 del 30 settembre 2026. La domanda può essere presentata anche prima del perfezionamento dell'immatricolazione o dell'iscrizione all'A.A. 2026/2027. In tal caso, il candidato deve perfezionare la propria posizione amministrativa in tempo utile per la verifica dei requisiti e comunque prima dell'approvazione della graduatoria definitiva; il mancato perfezionamento entro tale momento comporta l'esclusione dal beneficio. Il termine del 30 settembre 2026 costituisce scadenza speciale per la presentazione della domanda DSU e non coincide con il termine generale di immatricolazione o iscrizione previsto dal Manifesto degli Studi.

   Il termine generale previsto dal Manifesto degli Studi per l'immatricolazione e l'iscrizione ai corsi dell'Ateneo resta distinto e non proroga né riapre il termine per la domanda DSU. Ai fini dell'attribuzione della borsa, l'iscrizione deve in ogni caso risultare regolarmente perfezionata e verificabile prima dell'approvazione della graduatoria definitiva. La

successiva liquidazione è subordinata alla concreta disponibilità e utilizzabilità delle risorse e avviene secondo le scadenze e le tempistiche applicabili alla fonte cui la borsa è imputata. La partecipazione al presente Bando è autonoma rispetto ad altre misure di sostegno agli studenti, ivi compreso il Reddito di Merito, per le quali devono essere presentate le rispettive domande secondo le specifiche procedure.

Titolo IV – Graduatorie e reclami

ART. 7 - GRADUATORIE PROVVISORIE, DEFINITIVE, PUNTEGGI E RECLAMI (D.P.C.M. 9/4/2001)

1. Le graduatorie sono articolate in tre gruppi distinti:
   a) Graduatoria A – studenti immatricolati al primo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale;
   b) Graduatoria B1 – studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea triennale;
   c) Graduatoria B2 – studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale.

   In ciascuna graduatoria sono inseriti esclusivamente i candidati in possesso dei requisiti verificabili alla data di elaborazione; le posizioni per le quali siano ancora legittimamente pendenti verifiche documentali o amministrative possono essere indicate con riserva, da sciogliere prima dell'approvazione della graduatoria definitiva.

2. Nella graduatoria A gli idonei sono ordinati in base alla condizione economica, secondo l'ISEE universitario in ordine crescente, secondo la formula

$$P_{ISEE} = (1 - (ISEE_{studente}/28339{,}88)) \times 1000.$$

In caso di parità di ISEE prevale il valore ISPE più basso e, in ulteriore parità, lo studente anagraficamente più giovane. Per le matricole resta ferma la verifica ex post del merito di cui all'art. 4, comma 7, salvo la disciplina specifica prevista dall'art. 9 per gli studenti con disabilità.

3. Nelle graduatorie B1 e B2 gli idonei sono ordinati in base al merito, valutato congiuntamente attraverso i CFU utilmente conseguiti e la media ponderata delle votazioni. Per il solo A.A. 2026/2027, ai fini del punteggio la carriera è fotografata al 10 agosto 2026 per tutti i candidati: i CFU e le votazioni conseguiti successivamente e fino al 30 settembre rilevano esclusivamente per l'eventuale eleggibilità transitoria di cui all'art. 4, comma 7 e non migliorano la posizione in graduatoria. Il bonus di cui all'art. 5 rileva esclusivamente ai fini del raggiungimento della soglia minima e non incrementa il punteggio. I criteri di calcolo e di precedenza sono indicati nell'Appendice tecnica al presente Bando, che ne costituisce parte integrante.

4. Le risorse complessivamente disponibili e giuridicamente utilizzabili sono destinate alle graduatorie A, B1 e B2 senza quote o percentuali predeterminate, in proporzione al fabbisogno finanziario degli idonei di ciascun gruppo, determinato sulla base degli importi spettanti. Le economie o le somme non utilizzabili in un gruppo sono riallocate agli altri gruppi con fabbisogno non coperto, nel rispetto dei vincoli propri delle singole fonti. Per B1 e B2 l'Ufficio DSU tiene separata evidenza degli idonei ordinari di cui all'art. 4, comma 7 e degli idonei aggiuntivi transitori; questi ultimi possono essere finanziati esclusivamente con risorse compatibili con i criteri di eleggibilità applicati.

5. Nell'ambito di ciascuna graduatoria, gli idonei sono individuati come beneficiari secondo l'ordine approvato e nei limiti delle risorse formalmente assegnate e giuridicamente utilizzabili, tenuto conto della riserva prevista dall'art. 9 e dei vincoli propri delle singole fonti. In caso di ulteriori risorse, economie, rinunce o revoche, lo scorrimento avviene secondo il medesimo ordine, previa verifica della disponibilità e della compatibilità finanziaria e senza duplicazioni di finanziamento.

6. Le graduatorie sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ateneo nelle sezioni dedicate ai bandi e al diritto allo studio, mediante codice identificativo della domanda o altra modalità equivalente idonea a minimizzare i dati personali pubblicati. Non sono diffusi ISEE, dati relativi alla salute o alla disabilità né altre informazioni non necessarie. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati, fatti salvi gli ulteriori obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente.

   Nessuna comunicazione individuale, relativa alle stesse, sarà inviata per posta elettronica o altro mezzo.

   È onere dello studente concorrente consultare periodicamente il sito web istituzionale di Ateneo per prendere conoscenza delle graduatorie pubblicate e di ogni altro avviso.

7. Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo scritto con richiesta di revisione delle graduatorie, che, **a pena di esclusione e di non ricevibilità dello stesso**, dovrà essere presentato entro e non oltre le ore 12:00 del 7° giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Le istanze di cui al presente comma dovranno essere inviate all'indirizzo: protocollo@unidarc.it, - oggetto: reclamo DSU - ed intestate a "*Ufficio DSU dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" Reggio Calabria*".

8. Le istanze, adeguatamente motivate, devono prevedere in modo quanto più possibile puntuale la presunta errata valutazione ed essere corredate da eventuale documentazione idonea a giustificare le ragioni dell'istante.

9. Al reclamo deve essere allegata la ricevuta di un versamento di € 50,00 da effettuarsi sul conto IBAN IT10L0130163000000253501 2 intestato a Università per Stranieri "Dante Alighieri", causale "reclamo avverso graduatoria provvisoria diritto allo studio A.A. 2026/2027". In caso di accoglimento del reclamo, la somma è restituita al ricorrente.

10. Decorso il termine per i reclami e conclusa la relativa istruttoria, l'Ufficio DSU forma le graduatorie definitive in applicazione dei criteri previsti dal presente Bando e le trasmette agli organi competenti. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L.R. n. 34/2001, prende atto delle risultanze della procedura e individua i beneficiari nei limiti delle risorse disponibili e utilizzabili. Il medesimo provvedimento dispone che eventuali successivi scorrimenti delle graduatorie, conseguenti alla sopravvenienza di ulteriori risorse, economie, rinunce o revoche, siano attuati dagli uffici competenti secondo l'ordine già definito e previa verifica della disponibilità e della compatibilità della relativa fonte di finanziamento.

Titolo V – Benefici e servizi

ART. 8 - BENEFICI E SERVIZI

1. L'Ufficio DSU verifica i requisiti economici, di iscrizione, di carriera e di merito secondo le date e le modalità previste dal presente Bando e cura l'istruttoria necessaria alla formazione delle graduatorie e ai successivi scorrimenti.

2. Ciascuna borsa è imputata a una specifica fonte di finanziamento. L'Ufficio DSU assicura la tracciabilità delle somme, il rispetto dei relativi vincoli e l'assenza di duplicazioni. Ai sensi dell'art. 17, comma 9, della L.R. n. 34/2001, l'Ateneo assicura entro il 31 ottobre 2026 l'erogazione delle risorse destinate alle borse che, a tale data, risultino concretamente disponibili e giuridicamente utilizzabili e per le quali i requisiti richiesti siano stati verificati, ferme le deroghe previste dalla legge, comprese quelle relative agli studenti iscritti al primo anno. Non sussiste obbligo di anticipazione finanziaria per somme non ancora trasferite o non ancora utilizzabili, salvo che la disciplina o l'atto di finanziamento della specifica fonte dispongano diversamente; tali somme sono liquidate quando divengono disponibili, nel rispetto delle condizioni della relativa fonte. Per ciascuna fonte di finanziamento, l'Ateneo assicura inoltre l'adempimento degli specifici obblighi di monitoraggio, rendicontazione, informazione, pubblicità e controllo previsti dalla normativa e dagli atti applicabili alla fonte medesima.

3. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, la borsa è liquidata dopo l'approvazione della graduatoria definitiva e il completamento dei controlli prescritti; per l'ulteriore semestre successivo alla durata legale, l'importo è pari al 50% di quello ordinariamente

spettante, ferme le maggiorazioni eventualmente applicabili. Gli idonei aggiuntivi transitori di cui all'art. 4, comma 7 possono essere liquidati soltanto con risorse compatibili con tale platea. Per gli immatricolati al primo anno dei corsi di laurea, la borsa è erogata nelle quote del 20%, 30% e 50% previste dalla disciplina nazionale; per gli immatricolati al primo anno dei corsi di laurea magistrale, in due quote del 50%. In entrambi i casi il saldo del 50% è subordinato al conseguimento di almeno 20 CFU entro il 10 agosto 2027; se i 20 CFU sono conseguiti entro il 30 novembre 2027 resta acquisito il 50% inizialmente erogato, mentre in mancanza del requisito entro tale data si procede alla revoca e al recupero, salvo quanto previsto dall'art. 9. Tutte le liquidazioni sono effettuate nei limiti delle somme concretamente disponibili e giuridicamente utilizzabili, nel rispetto delle scadenze inderogabili applicabili alla relativa fonte.

4. Eventuali pendenze economiche dello studente nei confronti dell'Università, diverse dagli adempimenti la cui regolarità costituisca per legge, per la normativa di Ateneo o per il presente Bando requisito di iscrizione o di accesso al beneficio, non determinano automaticamente la sospensione, la compensazione o la decurtazione della borsa di studio. I crediti dell'Ateneo sono gestiti secondo la disciplina ordinariamente applicabile e restano distinti dalle somme aventi destinazione vincolata al diritto allo studio, salvo espressa base normativa. Resta fermo che, qualora la pendenza impedisca, secondo la disciplina applicabile, il perfezionamento o la permanenza della regolare iscrizione, il beneficio non può essere attribuito o erogato finché non risulti soddisfatto il distinto requisito di iscrizione: la conseguenza deriva dal difetto di tale requisito e non dalla mera esistenza del debito.

5. Restano fermi gli esoneri totali o parziali dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari spettanti ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. n. 68/2012, della normativa vigente e della disciplina di Ateneo. Tali esoneri sono distinti dalla borsa di studio e sono applicati secondo i relativi presupposti e modalità. Resta altresì distinta la Tassa Regionale per il diritto allo studio universitario, soggetta alla specifica disciplina in materia di pagamento, esenzione e rimborso.

6. L'erogazione può essere temporaneamente sospesa quando sia stato formalmente avviato un procedimento di decadenza o revoca del beneficio fondato su elementi specifici, per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione e nel rispetto delle garanzie procedimentali applicabili.

Titolo VI – Norme specifiche

ART. 9 - STUDENTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP O DISABILITÀ

1. Gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 o comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con invalidità pari o superiore al 66%, concorrono ai benefici di cui al presente Bando secondo la disciplina specifica prevista dalla normativa vigente e dal presente articolo.

2. In deroga all'art. 4, comma 4, per gli studenti con invalidità riconosciuta non inferiore al 66% la durata di concessione dei benefici è pari a nove semestri per i corsi di laurea e a sette semestri per i corsi di laurea magistrale biennale, calcolati a decorrere dalla prima immatricolazione al relativo livello, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del D.P.C.M. 9 aprile

2001. Per i periodi ulteriori rispetto alla durata ordinaria, l'importo spettante è determinato secondo la disciplina vigente applicabile agli studenti con disabilità.

3. Per gli studenti di cui al comma 1 immatricolati al primo anno non si applicano le ordinarie condizioni di merito previste dall'art. 4, comma 7, ai fini dell'erogazione delle quote successive e della revoca della borsa. Il beneficio, una volta attribuito sulla base dei requisiti economici e di iscrizione, non è pertanto subordinato al conseguimento dei 20 CFU entro le scadenze previste per le altre matricole, ferme restando le ulteriori cause di esclusione, decadenza o revoca previste dalla legge e dal presente Bando.

4. Per gli studenti di cui al comma 1 iscritti ad anni successivi al primo, i requisiti di merito possono essere individualizzati, nei casi e nei limiti previsti dall'art. 14 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, con uno scostamento rispetto ai requisiti ordinari non superiore al 40%, tenendo conto della specifica condizione di disabilità e delle effettive esigenze dello studente. L'eventuale riduzione è determinata in sede istruttoria e adeguatamente motivata.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.M. n. 1320/2021, l'importo della borsa di studio può essere incrementato fino a un massimo del 40%, in funzione della disabilità dello studente, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti e la realizzazione degli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

6. In attuazione dell'art. 17, comma 5, della L.R. n. 34/2001, il presente Bando determina in n. 1 il numero delle borse riservate agli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 o comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che risultino idonei. Ai fini della sola riserva l'Ufficio DSU forma una graduatoria riservata prioritaria dei candidati aventi titolo ai sensi della Legge n. 104/1992, mantenendo, nell'ambito della

graduatoria ordinaria di appartenenza, il relativo ordine; ove occorra comparare candidati appartenenti a graduatorie diverse, prevale il valore ISEE più basso e, a parità, lo studente anagraficamente più giovane. La riserva si considera soddisfatta qualora almeno uno studente avente titolo ai sensi della Legge n. 104/1992 risulti già beneficiario in base alle graduatorie ordinarie; in caso contrario, la borsa riservata è attribuita in via prioritaria al candidato meglio collocato nella graduatoria riservata. In assenza di candidati idonei aventi titolo alla riserva, la relativa risorsa torna disponibile per lo scorrimento delle graduatorie ordinarie. Gli ulteriori studenti aventi titolo ai sensi della Legge n. 104/1992, nonché gli studenti con invalidità pari o superiore al 66% privi di riconoscimento ai sensi della Legge n. 104/1992, restano pienamente concorrenti nelle graduatorie ordinarie; questi ultimi non assorbono la specifica riserva prevista dalla legge regionale.

ART. 10 - ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA E REVOCA DEI BENEFICI

1. Sono esclusi dai benefici di cui al presente bando e dalle relative graduatorie, gli studenti che:
   a) non risultino in possesso, all'esito delle verifiche, dei requisiti economici, di iscrizione, di carriera o di merito previsti dalla normativa vigente e dal presente Bando;
   b) siano già in possesso, in Italia o all'estero, di un titolo universitario di livello pari o superiore a quello del corso per il quale il beneficio è richiesto, nei casi in cui la normativa vigente precluda la concessione della borsa per il conseguimento di un ulteriore titolo dello stesso livello o di livello inferiore;
   c) abbiano già ottenuto i benefici per il medesimo anno di corso;

d) frequentino i corsi attivati dall'Università ma siano iscritti ad un'altra Università nell'ambito di progetti di scambio internazionale;

2. I benefici sono revocati, in tutto o in parte secondo la disciplina applicabile, quando venga meno uno dei presupposti richiesti per il loro mantenimento, quando lo studente rinunci agli studi o quando emerga che il beneficio è stato conseguito sulla base di dati o dichiarazioni non veritieri.

3. In caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti o uso di atti falsi, si applicano gli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, l'art. 10, comma 3, del D.lgs. n. 68/2012 e l'art. 18 della L.R. n. 34/2001 nel testo vigente, con decadenza o revoca dei benefici, restituzione delle somme e del valore dei servizi indebitamente fruiti e applicazione delle ulteriori conseguenze previste dalla legge, ferma restando l'eventuale responsabilità penale.

4. I provvedimenti di esclusione, decadenza, revoca e recupero sono adottati all'esito delle verifiche di competenza e, quando incidono su un beneficio già attribuito, previa comunicazione all'interessato degli elementi rilevanti e nel rispetto delle garanzie procedimentali applicabili.

5. Le sanzioni disciplinari incidono sul beneficio soltanto quando, per il loro contenuto o per espressa previsione normativa o regolamentare, comportino la perdita o la sospensione del diritto ai benefici economici oppure facciano venir meno un requisito necessario per l'iscrizione o per il mantenimento della borsa. In particolare, rilevano le sanzioni previste dall'art. 18, comma 5, lett. d) ed e), del Regolamento carriere dell'Università, quando il provvedimento concretamente irrogato disponga l'esclusione temporanea o definitiva dalla possibilità di ottenere benefici economici dall'Università ovvero l'esclusione

temporanea dall'Ateneo con inibizione degli atti di carriera, nei limiti e per la durata stabiliti dal provvedimento stesso. Restano distinte le conseguenze delle dichiarazioni non veritiere, disciplinate dal comma 3.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, titolare del trattamento è l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, con sede in Via del Torrione n. 95, Reggio Calabria. I dati personali sono trattati per la gestione della procedura, la verifica dei requisiti economici, patrimoniali, di iscrizione, carriera e merito, la formazione delle graduatorie, l'attribuzione, il pagamento, il controllo, la rendicontazione e l'eventuale revoca dei benefici, nonché per l'adempimento degli obblighi amministrativi, contabili e di controllo connessi al diritto allo studio. Le basi giuridiche del trattamento sono da individuarsi nell'adempimento di obblighi legali a carico del titolare del trattamento e nell'esecuzione di compiti di interesse pubblico ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e), GDPR; per quanto concerne i dati relativi alla salute e alla disabilità trova invece applicazione l'art. 9, par. 2, lett. g), GDPR, in relazione alla normativa nazionale (L. n. 104/1992; L. n. 170/2010) e regionale di settore.

2. I dati possono essere acquisiti direttamente dall'interessato o, nei limiti consentiti dalla legge, presso altre amministrazioni e banche dati pubbliche. Possono essere comunicati, per le sole finalità istituzionali, di erogazione, rendicontazione e controllo, alla Regione Calabria, al Ministero dell'Università e della Ricerca, all'INPS, a CINECA e agli altri soggetti istituzionalmente competenti, che li trattano secondo il ruolo loro attribuito dalla normativa e dalle attività concretamente svolte. I soggetti che trattano dati personali per

conto dell'Ateneo sono designati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. La pubblicazione delle graduatorie avviene secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, nel rispetto dei principi di minimizzazione, riservatezza e limitazione della finalità.

3. I dati sono conservati per il tempo necessario alla gestione della procedura e, successivamente, secondo i termini previsti dalla normativa amministrativa, contabile e archivistica applicabile. Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del GDPR e proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Per ogni ulteriore informazione relativa al trattamento dei dati personali, gli interessati sono invitati a consultare l'informativa privacy completa dell'Ateneo, resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR e pubblicata nella sezione istituzionale https://www.unidarc.it/privacy, alla quale si rinvia anche per i riferimenti aggiornati del Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO), le modalità di esercizio dei diritti e ogni altra informazione prevista dalla normativa vigente.

4. Il Responsabile del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 è l'avv. Rocco Iemma, Coordinatore dell'Ufficio Diritto allo Studio Universitario d'Ateneo. Per informazioni relative alla procedura è disponibile l'indirizzo dsu@unidarc.it.

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si applicano il D.lgs. n. 68/2012, il D.P.C.M. 9 aprile 2001 per le disposizioni ancora vigenti, la L.R. n. 34/2001 e ss.mm.ii., il D.M. n. 1320/2021, i provvedimenti ministeriali annuali e le ulteriori disposizioni statali, regionali e di Ateneo applicabili.

6. L'Ateneo si riserva di adeguare il presente Bando ad eventuali sopravvenienze normative o a disposizioni vincolanti della Regione Calabria o del Ministero dell'Università e della

Ricerca, mediante provvedimento dell'organo competente, assicurandone adeguata pubblicità e salvaguardando, ove possibile, le posizioni già consolidate.

Titolo VII – Disposizioni finali

ART. 12 - EFFICACIA, PUBBLICAZIONE E RATIFICA

1. Per le motivate ragioni di urgenza indicate in premessa, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. d), dello Statuto di Ateneo, il presente Decreto Presidenziale costituisce il Bando annuale per l'assegnazione delle borse di studio e dei benefici a sostegno del diritto allo studio universitario per l'A.A. 2026/2027 ed è immediatamente efficace.

2. Il presente Decreto Presidenziale è pubblicato mediante inserimento nel sito web istituzionale di Ateneo agli indirizzi https://www.unidarc.it/bandi-concorsi/ e https://www.unidarc.it/borse-di-studio/.

3. Il presente Decreto Presidenziale è sottoposto senza indugio alla ratifica del Consiglio di Amministrazione, da richiedersi in una seduta da fissare entro dieci giorni, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. d), dello Statuto di Ateneo.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DOTT. PASQUALE BASILICATA

Firmato digitalmente da:
Basilicata Pasquale
Firmato il 04/02/2026 16:01
Seriale Certificato: 5558767
Valido dal 28/01/2026 al 28/01/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Appendice tecnica

Criteri di calcolo del punteggio di merito per le graduatorie B1 e B2

1. Per il solo A.A. 2026/2027, ai fini del punteggio di graduatoria sono considerati esclusivamente i risultati conseguiti entro il 10 agosto 2026.

2. Componente CFU (**C**): C = (CFU validi conseguiti / CFU massimi conseguibili secondo il piano di studi alla medesima data) × 1.000. Il valore di C non può superare 1.000. Il bonus di cui all'art. 5 non è computato.

3. Componente votazioni (**V**): la media M è la media ponderata per CFU degli esami con votazione numerica utilmente computabili nella carriera; ai soli fini del calcolo, la lode è computata come 30. V = [(M – 18) / 12] × 1.000. Le attività con giudizio di idoneità concorrono, ove rilevanti, alla componente CFU ma non alla media. Se eccezionalmente non risultano esami con votazione numerica utilmente computabili, il punteggio è determinato dalla sola componente C.

4. Punteggio complessivo: **P = (C + V) / 2**, su una scala massima di 1.000 punti. In caso di parità di P prevalgono, nell'ordine, il coefficiente C più elevato, la media ponderata M più elevata, l'ISEE più basso e, infine, lo studente anagraficamente più giovane.

5. I CFU e le votazioni conseguiti dopo il 10 agosto 2026 e fino al 30 settembre 2026 possono rilevare esclusivamente per l'eleggibilità transitoria prevista dall'art. 4, comma 7 e non incrementano C, V o P.